

REGOLAMENTO (CEE) N. 2668/89 DELLA COMMISSIONE**del 30 agosto 1989****che modifica gli allegati III e IV bis del regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti tessili originari del Pakistan (categoria 4)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 718/89 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 17,

considerando che, per tener conto dell'introduzione della nomenclatura combinata, la Comunità ha negoziato con il Pakistan un verbale concordato che adegua i limiti quantitativi per i prodotti della categoria 4 di cui all'accordo tra la CEE e questo paese sul commercio dei tessili;

considerando che il 24 luglio 1989 il Consiglio ha deciso di far applicare provvisoriamente il suddetto verbale concordato in attesa della sua conclusione ufficiale;

considerando che occorre modificare gli allegati III e IV bis del regolamento (CEE) n. 4136/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III e IV bis del regolamento (CEE) n. 4136/86 sono modificati per il Pakistan come indicato in allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 1989.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42.⁽²⁾ GU n. L 79 del 22. 3. 1989, pag. 6.